



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 luglio 2009 (10.07)
(OR. en)**

11966/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0098 (COD)**

**FRONT 59
CIREFI 21
CODEC 968
COMIX 575**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 8 luglio 2009

Oggetto: **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione**

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 322 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.7.2009
COM(2009) 322 definitivo

2009/0098 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

RELAZIONE

1. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi**

La presente proposta contiene modifiche al regolamento (CE) n. 377/2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (ILO)¹ (di seguito, "il regolamento"), necessarie per assicurare un uso efficace di questo importante strumento di cooperazione per la gestione dell'immigrazione e delle frontiere esterne. Scopo della proposta è adeguare il regolamento, alla luce dell'esperienza pratica, alle modifiche della normativa comunitaria che sono entrate in vigore dacché è stato adottato.

- **Contesto generale**

Il 19 febbraio 2004 il Consiglio, vista l'iniziativa della Repubblica ellenica e visto il parere del Parlamento europeo, ha adottato il regolamento (CE) n. 377/2004 che stabilisce l'obbligo di istituire forme di cooperazione fra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, gli obiettivi di tale cooperazione, le funzioni e le idonee qualifiche di tali funzionari di collegamento, nonché le loro responsabilità nei riguardi del paese ospitante e dello Stato membro che procede al distacco. Nel regolamento, per "*funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione*" s'intende un rappresentante di uno degli Stati membri distaccato all'estero dal servizio immigrazione o da altre autorità competenti, allo scopo di instaurare e di mantenere contatti con le autorità del paese ospitante per contribuire alla prevenzione dell'immigrazione illegale e alla lotta contro tale fenomeno, al rimpatrio di clandestini e alla gestione dell'immigrazione regolare. Fanno parte della categoria anche i funzionari di collegamento presso le compagnie aeree, i consulenti in materia di documenti e i funzionari di collegamento preposti alle attività di contrasto, nella misura in cui devono adempiere alle suddette funzioni.

I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (di seguito "ILO") sono solitamente distaccati presso le autorità consolari degli Stati membri nei paesi terzi o presso le pertinenti autorità di altri Stati membri, ma possono essere distaccati anche presso le competenti autorità dei paesi terzi, nonché presso organizzazioni internazionali per un periodo ragionevole che deve essere determinato dallo Stato membro che procede al distacco.

Il 26 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX)². A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento FRONTEX, effettua analisi dei rischi. Tali analisi, che devono basarsi su una serie di risorse più ampia possibile, vengono raccolte e trasmesse in primo luogo dalle autorità competenti degli Stati membri. Per assolvere le proprie funzioni, FRONTEX deve anche agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi. Può inoltre cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità. La cooperazione può consistere, fra l'altro, nello scambio di esperienze su questioni inerenti al controllo di frontiera, nello

¹ GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.

² GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

scambio di informazioni operative e in operazioni congiunte. FRONTEX non ha rappresentanze permanenti nei paesi terzi. Anche se gli ILO distaccati nei paesi terzi interessati possono fornire un contributo sostanziale alla realizzazione dei suddetti compiti di FRONTEX, questo potenziale non è ancora sfruttato adeguatamente per la mancanza di legami sufficienti tra i funzionari stessi e l'Agenzia.

Per una cooperazione rafforzata è fondamentale disporre di mezzi di comunicazione strutturati e sicuri per gli ILO che lavorano in questo campo e per gli scambi di informazioni con altri Stati membri. La decisione del Consiglio 2005/267/CE, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri³ (nota come 'ICONet'), completata dalla decisione della Commissione del 15 dicembre 2005⁴, che ne fissa le modalità di applicazione, crea una piattaforma per lo scambio di informazioni strategiche, tattiche e operative sui movimenti migratori illegali. La 'rete ILO' è una componente separata di ICONet, che comprende sottosezioni per gli elenchi degli ILO e dei funzionari di collegamento presso le compagnie aeree (attualmente non in uso), per i referenti centrali/le unità nazionali ILO degli Stati membri e per l'informazione a livello regionale. Quest'ultima è ulteriormente divisa in regioni geografiche, nelle quali tutte le informazioni pertinenti (ad esempio le relazioni per paese, le analisi dei rischi) possono essere messe a disposizione degli ILO.

L'esperienza pratica mostra che la "rete ILO" è chiaramente sottoutilizzata. La Commissione propone di promuovere l'uso di questo strumento di comunicazione sicuro e facilmente accessibile aggiungendo un riferimento alla rete nell'articolo corrispondente del regolamento.

Vari Stati membri hanno accettato in modo informale di dirigere reti ILO regionali in Africa e di organizzare riunioni in tale contesto. Dato che il regolamento nell'attuale formulazione si limita a incoraggiare lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea (o lo Stato membro facente funzione di presidenza) a prendere l'iniziativa di organizzare tali riunioni, la Commissione propone di introdurre un chiarimento affinché anche gli Stati membri che accettano di dirigere reti regionali siano messi nelle condizioni di organizzarle.

Per quanto riguarda l'obbligo di rendere conto, il regolamento stipula: "*Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o, se tale Stato non è rappresentato nel paese o nella regione, lo Stato membro facente funzione di presidenza, al termine di ogni semestre redige per il Consiglio e la Commissione una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in cui dispone di un rappresentante, nonché sulla situazione nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina. Tali relazioni sono redatte conformemente al modello e al formato predisposti dalla Commissione*⁵. *Le relazioni costituiscono una forma essenziale di informazione per la preparazione, al termine di ciascuna presidenza, di una relazione valutativa da presentare al Consiglio, redatta dalla Commissione, sulla situazione esistente in ogni paese terzo in cui sono distaccati ufficiali di collegamento degli Stati membri incaricati dell'immigrazione*".

Da quando il regolamento è entrato in vigore sono state presentate sei relazioni sulle attività delle reti ILO, dalle presidenze britannica, austriaca, finlandese, tedesca, portoghese e

³ GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.

⁴ C(2005) 5159 definitivo.

⁵ Decisione della Commissione del 29 settembre 2005 (GU L 264 dell'8.10.2005, pag. 8).

slovena, riguardanti soltanto alcuni paesi terzi selezionati. La Commissione non è stata in grado di adempiere al suo obbligo di presentare al Consiglio una relazione valutativa esaustiva sulla base delle relazioni della presidenza. Dato che al momento i funzionari ILO nazionali sono distaccati in più di 130 paesi terzi, tali disposizioni concernenti gli obblighi di rendere conto non sono applicabili nella pratica. La Commissione propone pertanto di modificare tali disposizioni in modo adeguato.

La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori⁶, intende contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri. Le risorse a disposizione del Fondo possono essere utilizzate per potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi, comprese le attività degli ILO. Come prevede l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della decisione, il Fondo per le frontiere esterne sostiene l'obiettivo di potenziare le capacità operative della rete di funzionari di collegamento sull'immigrazione e, mediante questa, promuovere una cooperazione più efficace fra i servizi degli Stati membri.

Nel giugno 2008 la Commissione ha adottato la comunicazione "Una politica d'immigrazione comune per l'Europa"⁷, che stabilisce principi, azioni e strumenti sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, del programma dell'Aia e dell'“Approccio globale in materia di migrazione” varato nel 2005. Alla luce di questa comunicazione, il Consiglio europeo ha adottato il 15-16 ottobre 2008 il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo⁸, nel quale sottolinea l'esigenza di rafforzare la cooperazione degli Stati membri e della Commissione con i paesi di origine e di transito per combattere l'immigrazione clandestina.

• Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.

Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri⁹.

Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2005¹⁰, recante modalità di esecuzione della decisione 2005/267/CE del Consiglio.

Memorandum d'intesa relativo allo sviluppo sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri, tra la Commissione europea e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea¹¹.

⁶ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

⁷ COM (2008) 359 definitivo.

⁸ Documento del Consiglio 13440/08.

⁹ GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.

¹⁰ C(2005) 5159 definitivo.

¹¹ C(2007) 374.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Gli Stati membri sono stati inizialmente consultati, fino alla fine del 2006, mediante un questionario redatto nel periodo della presidenza finlandese dal gruppo di lavoro del Consiglio CIRSEFI (Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione). Le risposte sono state discusse nel marzo 2007 nell'ambito del Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA).

Gli Stati membri ritengono in particolare inappropriato l'obbligo generale di rendere conto previsto all'articolo 6 del regolamento e sottolineano l'utilità di coinvolgere più ampiamente FRONTEX. Hanno inoltre espresso il desiderio di intensificare l'uso di ICONet e migliorare la cooperazione tra i funzionari ILO in Africa. Quest'ultimo argomento è stato discusso in una riunione di esperti alla fine della primavera del 2007 e in sede di Comitato per l'immigrazione e l'asilo nell'ottobre 2007.

Nel marzo 2008 la Commissione ha diffuso un questionario contenente diverse opzioni per la modifica del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio e, in base alle risposte ricevute, nell'ottobre 2008 ha presentato al Comitato per l'immigrazione e l'asilo un documento di lavoro informale che presentava proposte concrete per la modifica delle relative disposizioni del regolamento. La Commissione ha suggerito di presentare, in una prima fase, le modifiche necessarie sugli obblighi di rendere conto, sul coinvolgimento di FRONTEX e sul miglioramento di ICONet. In una seconda fase, in collegamento con la revisione del regolamento FRONTEX prevista per il 2010, proponeva di valutare l'esigenza e la possibilità di istituire un funzionario di collegamento "UE" incaricato dell'immigrazione, distaccato allo scopo di rappresentare gli interessi di tutti gli Stati membri e degli organi interessati dell'UE e, nell'ambito di tale revisione, di considerare anche l'opportunità di trasferire la responsabilità della gestione di ICONet dalla Commissione a FRONTEX.

Gli Stati membri hanno approvato le proposte, inclusa l'impostazione in due fasi.

• Valutazione d'impatto

Non è stata svolta alcuna valutazione d'impatto poiché la presente proposta si limita a introdurre nella legislazione vigente cambiamenti di piccola entità e principalmente tecnici, privi di incidenza rilevante a livello economico, sociale o ambientale. Inoltre, la politica dell'UE per legiferare meglio mira, fra l'altro, a semplificare e migliorare la normativa in vigore in linea con il principio di proporzionalità; la proposta realizza questi obiettivi, rendendo il regolamento coerente con modifiche della legislazione comunitaria entrate in vigore dopo la sua adozione e al contempo tenendo conto dell'esperienza pratica acquisita con la sua applicazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi dell'azione proposta

Le modifiche proposte stabiliscono un collegamento tra FRONTEX e le reti ILO e creano una base giuridica per la loro cooperazione, promuovono l'uso di ICONet per lo scambio

periodico di informazioni ed esperienze pratiche, evidenziano la possibilità di utilizzare fondi comunitari disponibili per la creazione e il funzionamento efficace delle reti ILO, e razionalizzano il sistema di resoconto sulle attività delle reti ILO già istituite, garantendo altresì un'adeguata informazione del Parlamento europeo in quanto colegislatore in questo settore¹².

- **Base giuridica**

L'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea costituiscono la base giuridica per questa proposta di regolamento, che è intesa a modificare il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, e specifica ulteriormente il funzionamento di tali reti.

- **Principio di sussidiarietà**

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, la Comunità è competente ad adottare misure relative all'immigrazione e al soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare. In virtù dell'articolo 66 il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri, nonché tra tali servizi e la Commissione. Le vigenti disposizioni comunitarie riguardanti la creazione e il funzionamento delle reti ILO devono essere adattate per tenere conto di alcune modifiche introdotte nella legislazione comunitaria e dell'esperienza pratica acquisita in questo contesto.

Gli obiettivi della proposta non possono pertanto essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri.

- **Principio di proporzionalità**

L'articolo 5 del trattato CE stabilisce che l'azione della Comunità non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. La forma prescelta per questa azione comunitaria deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile. L'iniziativa proposta (modifica del regolamento) costituisce un ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen in quanto combatte l'organizzazione dell'immigrazione illegale e garantisce la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri, nonché tra tali servizi e la Commissione. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

¹² Decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato (Gazzetta ufficiale L 396 del 31.12.2004, pag. 45).

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto la presente proposta modifica un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI

- **Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi**

La base giuridica della presente proposta è contenuta nel titolo IV del trattato CE; di conseguenza si applica il sistema “a geometria variabile” previsto nei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e sulla posizione della Danimarca, e dal protocollo Schengen. La proposta è basata sull'*acquis* di Schengen. È pertanto necessario esaminare le conseguenze connesse ai vari protocolli, descritte qui di seguito.

Regno Unito e Irlanda

Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen.

L'Irlanda partecipa al presente regolamento a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen.

Danimarca

In virtù del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato UE e al trattato CE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato CE, ad eccezione delle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e delle misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

La presente proposta sviluppa l'*acquis* di Schengen e, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo, la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'*acquis* di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del

trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno.

Islanda e Norvegia

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹³.

Svizzera

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁴.

Liechtenstein

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹⁵.

• **Illustrazione dettagliata della proposta**

Articolo 1

Il primo paragrafo e la lettera a) del secondo paragrafo promuovono l'uso sul web della rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri ICONet per lo scambio di informazioni sul distacco di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e per lo scambio tra questi di informazioni ed esperienze pratiche.

La lettera b) del secondo paragrafo rafforza la cooperazione tra FRONTEX e le reti ILO.

La lettera c) del secondo paragrafo autorizza qualsiasi Stato membro diverso da quello che esercita la presidenza a prendere l'iniziativa di organizzare riunioni di funzionari ILO.

Il terzo paragrafo semplifica gli obblighi di rendere conto previsti dal regolamento. Prevede inoltre che le istituzioni europee interessate ricevano periodicamente informazioni sulle attività delle reti di funzionari ILO in regioni o paesi specifici di particolare rilievo per

¹³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁴ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

l'Unione europea, e sulla situazione di tali regioni e paesi in materie inerenti all'immigrazione illegale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione¹⁶,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione¹⁷, stabilisce l'obbligo di istituire forme di cooperazione fra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, gli obiettivi di tale cooperazione, le funzioni e le idonee qualifiche di tali funzionari di collegamento, nonché le loro responsabilità nei riguardi del paese ospitante e dello Stato membro che procede al distacco.
- (2) La decisione del Consiglio 2005/267/CE¹⁸ istituisce sul web una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (ICONet) per lo scambio di informazioni in materia di flussi migratori irregolari, ingresso e immigrazione clandestini e rimpatrio di persone soggiornanti illegalmente. Lo scambio di informazioni deve includere le reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2007/2004 istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX)¹⁹, il cui compito è preparare analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

¹⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁷ GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.

¹⁸ GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.

¹⁹ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

- (4) I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione devono raccogliere informazioni sull'immigrazione clandestina destinate ad attività di tipo operativo o strategico, oppure ad entrambi i tipi di attività. Tali informazioni potrebbero contribuire in modo sostanziale alle attività dell'Agenzia FRONTEX collegate all'analisi dei rischi; a questo scopo è opportuno rafforzare la collaborazione tra le reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e l'Agenzia FRONTEX.
- (5) È opportuno che tutti gli Stati membri abbiano la possibilità, quando lo ritengono utile, di organizzare riunioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati in un determinato paese terzo o regione, per rafforzare la cooperazione.
- (6) La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori²⁰, intende contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri. Le risorse a disposizione del Fondo possono essere utilizzate per potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi, nonché per rafforzare la capacità operativa delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e, mediante queste, promuovere una cooperazione più efficace fra i servizi degli Stati membri.
- (7) È opportuno che il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione ricevano periodicamente informazioni sulle attività delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione in regioni o paesi specifici di particolare interesse per l'Unione europea, e sulla situazione di tali regioni e paesi in materie inerenti all'immigrazione illegale. La selezione delle regioni e dei paesi di particolare interesse per l'Unione europea dovrebbe basarsi su indicatori obiettivi relativi alla migrazione, ad esempio statistiche sulla migrazione illegale e analisi dei rischi preparate dall'Agenzia FRONTEX, e essere coerente con la politica di relazioni esterne dell'UE.
- (8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 377/2004 di conseguenza.
- (9) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, adeguare cioè le disposizioni comunitarie vigenti sulla creazione e sul funzionamento delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione per tenere conto dei cambiamenti della legislazione comunitaria e dell'esperienza pratica acquisita in questo contesto, non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

²⁰ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

- (11) Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen²¹.
- (12) L'Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen²².
- (13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno.
- (14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²³, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A ed E della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo²⁴.
- (15) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁵, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A ed E della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio²⁶.
- (16) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della

²¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

²² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

²³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²⁴ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

²⁵ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

²⁶ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A ed E della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio²⁷,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica

Il regolamento (CE) n. 377/2004 è così modificato:

(1) All'articolo 3, la seconda frase del paragrafo 1 è soppressa ed è aggiunto il seguente paragrafo 3:

‘3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate sulla rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri creata sul web con decisione 2005/267/CE del Consiglio²⁸ (di seguito “ICONet”), nella sezione dedicata alle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. La Commissione trasmette inoltre tali informazioni al Consiglio.’

(2) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

' – scambiano informazioni ed esperienza pratica, in particolare in occasione di riunioni e tramite ICONet,'

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. I rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia FRONTEX, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004, sono autorizzati a partecipare alle riunioni organizzate nell'ambito della rete di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione; tuttavia, ove considerazioni di carattere operativo lo richiedano, le riunioni possono tenersi in assenza di tali rappresentanti. Se opportuno, possono essere invitati anche altri organi e autorità.’

c) al paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

'Queste riunioni possono essere organizzate anche su iniziativa di altri Stati membri.'

(3) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

‘1. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o, se tale Stato non è rappresentato nel paese o nella regione, lo Stato membro facente funzione di presidenza redige per il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al termine di ogni semestre, una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in regioni o paesi

²⁷ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

²⁸ GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.

specifici di particolare interesse per l'Unione europea, nonché sulla situazione in tali regioni o paesi in materie inerenti all'immigrazione illegale. La selezione, in seguito a una consultazione degli Stati membri e della Commissione, delle regioni e dei paesi di particolare interesse per l'Unione europea si basa su indicatori obiettivi relativi alla migrazione, ad esempio statistiche sulla migrazione illegale e analisi dei rischi preparate dall'Agenzia FRONTEX, ed è coerente con la politica di relazioni esterne dell'UE.

2. Tali relazioni sono redatte conformemente al modello stabilito con decisione 2005/687/CE della Commissione²⁹ e indicano i criteri di selezione applicati.
3. Sulla base delle suddette relazioni, la Commissione trasmette ogni anno al Consiglio e al Parlamento europeo una sinossi fattuale dello sviluppo delle reti di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.'

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

²⁹ GU L 264 dell'8.10.2005, pag. 8.